REGOLAMENTO (CEE) N. 20/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1981, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria per la loro trasformazione applicabili in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia (1),

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce per il settore degli ortofrutticoli le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 77 dell'atto di adesione ha previsto l'applicazione in Grecia del prezzo minimo e della compensazione finanziaria di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78 (4);

considerando che, a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, dell'atto di adesione, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori nell'ambito dei contratti previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori di arance destinate alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare;

considerando che il periodo rappresentativo è stato determinato dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio;

considerando che, a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, la compensazione finanziaria è quella della Comunità a nove, diminuita della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Grecia;

considerando che, in base all'applicazione dei predetti criteri, il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili per le arance in Grecia, nel periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1981, sono fissati ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1981, il prezzo minimo applicabile in Grecia è fissato ai livelli seguenti:

a) per le arance della varietà Biondo comune:

— 8,96 ECU per 100 kg netti per i prodotti della categoria I,

— 7,36 ECU per 100 kg netti per i prodotti della categoria II,

— 5,80 ECU per 100 kg netti per i prodotti della categoria III o mista;

b) per quanto riguarda la categoria III o mista delle arance delle varietà:

— Moro e Tarocco: 11,43 ECU per 100 kg netti,

— Sanguinello: 10,60 ECU per 100 kg netti,

— Sanguigno: 8,97 ECU per 100 kg netti.

2. Tale prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produtori.

Articolo 2

Per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1981, l'importo della compensazione finanziaria applicabile in Grecia è fissato:

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 9.
(2) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(4) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.

a) per le arance della varietà Biondo comune, a

— 5,37 ECU per 100 kg netti per i prodotti della categoria I,

— 3,77 ECU per 100 kg netti per i prodotti della categoria II,

— 2,21 ECU per 100 kg netti per i prodotti della categoria III o mista;

b) per la categoria III o mista delle varietà:

— Moro e Tarocco: 7,84 ECU per 100 kg netti,

— Sanguinello: 7,01 ECU per 100 kg netti,

— Sanguigno: 5,38 ECU per 100 kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS